

**INTESA TECNICA
TRA
LA DIREZIONE GENERALE
DELLA SANITÀ ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI
E
LA DIREZIONE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE
DEL MINISTERO DELLA SALUTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
E
L'AGENZIA PER L'ALIMENTAZIONE E LA VETERINARIA
DELLA REPUBBLICA DI MACEDONIA
SULLA COLLABORAZIONE SCIENTIFICA E TECNICA
NEL SETTORE DELLA SALUTE PUBBLICA VETERINARIA**

La Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari e la Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione del Ministero della salute della Repubblica Italiana e l'Agenzia per l'alimentazione e la veterinaria della Repubblica di Macedonia, d'ora in avanti denominate le "Parti",

desiderose di porre le basi per una collaborazione scientifica e per un supporto tecnico e amministrativo nel settore della sicurezza alimentare e della salute pubblica veterinaria;

motivate a contribuire a tenere sotto controllo, nei propri rispettivi Paesi, le malattie infettive animali, le zoonosi e i focolai di origine alimentare;

hanno raggiunto la seguente Intesa Tecnica:

Articolo 1

Allo scopo di aumentare, nei propri rispettivi Paesi, il livello di tutela della salute animale, le Parti rafforzeranno la collaborazione scientifica e amministrativa nel settore della salute pubblica veterinaria, per facilitare:

- a) la collaborazione tra i servizi veterinari e le pertinenti istituzioni dei rispettivi Paesi;
- b) lo scambio di personale amministrativo, studenti, esperti e scienziati al fine di condividere la conoscenza delle conquiste scientifiche e tecniche;
- c) lo scambio di informazioni relative agli aspetti della tutela della salute pubblica veterinaria e della sicurezza alimentare;
- d) la collaborazione tra istituzioni scientifiche al fine di compiere studi e ricerche per rafforzare il sistema di controllo delle malattie animali e la sicurezza alimentare e per la collaborazione tra laboratori di analisi e strutture diagnostiche;
- e) l'organizzazione di corsi di formazione anche mediante l'uso di tecnologie basate sul web e la reciproca partecipazione di esperti a simposi e seminari organizzati dalle Parti;
- f) l'attivazione di progetti di ricerca di comune interesse in tema di controllo delle malattie animali e delle intossicazioni alimentari, nonché le azioni per la loro sorveglianza;
- g) lo sviluppo di iniziative e progetti di collaborazione, ove appropriato, anche con il coinvolgimento del settore privato, delle associazioni professionali e delle camere di commercio dei rispettivi Paesi.

Articolo 2

Le Parti si terranno reciprocamente informate sull'insorgenza delle malattie animali incluse nella lista delle malattie notificabili degli animali terrestri e acquatici dell'Organizzazione Mondiale per la Sanità Animale (OIE) e di qualsiasi altra malattia degli animali terrestri o acquatici che possa costituire un pericolo per la salute pubblica sia animale che umana, nonché sulle relative misure adottate per il monitoraggio e l'eradicazione di tali malattie, in linea con gli standard internazionali ad esse applicabili.

Articolo 3

In particolari situazioni di reciproco interesse e su richiesta di una delle due Parti, le Parti potranno scambiarsi informazioni e dati su focolai di origine alimentare (intossicazioni alimentari) e zoonosi, nonché notifiche di incidenti in ambito sia umano che animale, disponibili da parte dei servizi veterinari e di sicurezza alimentare.

Articolo 4

Allo scopo di dare attuazione alla presente Intesa Tecnica, le Parti si terranno reciprocamente informate tramite corrispondenza scritta.

Articolo 5

Ogni divergenza nell'interpretazione o applicazione della presente Intesa Tecnica verrà risolta amichevolmente tramite negoziazioni e consultazioni dirette tra le Parti.

Articolo 6

Tutte le attività derivanti dallo sviluppo della presente Intesa Tecnica saranno sostenute dalle Parti in conformità con le rispettive legislazioni nazionali, senza costi aggiuntivi per i rispettivi bilanci ordinari dello Stato.

Articolo 7

La presente Intesa Tecnica sarà sviluppata dalle Parti sotto la loro esclusiva competenza, in osservanza delle leggi internazionali applicabili e delle rispettive leggi nazionali inclusi, per quanto riguarda la Parte Italiana, gli obblighi derivanti all'Italia dalla sua appartenenza all'Unione Europea.

Articolo 8

La presente Intesa Tecnica avrà efficacia a partire dalla data della firma e rimarrà in vigore per un periodo di cinque (5) anni. Sarà automaticamente rinnovata per altri cinque (5) anni, a meno che una delle Parti non notifichi all'altra per iscritto, almeno sei (6) mesi prima, la sua intenzione di porvi termine.

Fatto a Roma, il 18 dicembre 2018, in tre (3) originali, in lingua italiana, macedone e inglese, ognuno avente eguale valore legale. In caso di divergenza nell'interpretazione, prevarrà il testo inglese.

Per la Direzione generale della
sanità animale e dei farmaci
veterinari del Ministero della salute
della Repubblica Italiana

Silvio Borrello

Per la Direzione generale per
l'igiene e la sicurezza degli
alimenti e la nutrizione del
Ministero della salute della
Repubblica Italiana

Gaetana Ferri

Per l'Agenzia per l'alimentazione e
la veterinaria della Repubblica di
Macedonia

Zoran Atanasov
